



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BONGINI PAOLA AGNESE

Seduta del 16/04/2019

FATTO

La cliente società x, in data 13.01.2009, stipulava con una banca terza un'apertura di credito in conto corrente e un castelletto sbf con scadenza " a revoca". Successivamente, l'istituto di credito comunicava alla società la volontà di revocare tali affidamenti chiedendone il rientro entro un mese. In data 7/05/2016 l'odierna resistente subentrava nella titolarità del rapporto e proseguiva le trattative con la società. Il 25.05.2016 la banca comunicava il recesso dal contratto di conto corrente e chiedeva il pagamento della posizione debitoria pari a € 35.415,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e nella stessa comunicazione informava anche la società che avrebbe provveduto alla segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Il 21.10.2016 la società veniva segnalata a sofferenza presso la CR. La società segnalata proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma al fine di richiedere giudizialmente la cancellazione della segnalazione; tale procedimento terminava con l'accoglimento totale del ricorso e l'ordine per la Banca di provvedere alla cancellazione del ricorso. La banca cancellava la segnalazione. A seguito della comunicazione di recesso il conto veniva chiuso con la conseguente impossibilità per la società di operare.

Il 24.10.2017 una cliente della società (società y) effettuava un bonifico di € 4.946,00 a favore della società x sul conto corrente revocato; venuta a sapere della chiusura del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conto la cliente della società provvedeva a richiamare il bonifico in data 02.11.2017, ma il richiamo veniva rifiutato dalla banca.

La ricorrente, pertanto, chiedeva informazioni alla resistente in merito all'accredito del bonifico e alla regolare attività del conto e la banca rispondeva giustificando l'incameramento del bonifico in ragione del criterio di compensazione tra crediti e debiti, indicando come oggetto della comunicazione "SOFFERENZA..." nonostante, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma, la società fosse tornata *in bonis*.

La ricorrente chiede la restituzione della somma bonificata a suo favore o in via subordinata lo storno del bonifico a favore dell'ordinante.

Dopo aver eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e la propria legittimazione passiva causa cessione del credito a SPV, la resistente afferma quanto segue:

- in data 25.05.2016 l'intermediario inviava alla società cliente formale lettera di messa in mora per il pagamento del saldo debitore del proprio conto corrente, per l'importo di € 35.415,15 e, in data 21.10.2016, provvedeva a classificare a sofferenza la suddetta esposizione debitoria.
- A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., la banca cancellava la segnalazione in esecuzione dell'ordine dell'autorità giudiziaria che, però, non entrava nelle merito delle ragioni di credito che, pertanto, risultano esistenti.
- In data 24.10.2017 un'altra società (y) effettuava un bonifico di € 4.946,00 a favore della cliente che veniva portato dalla banca a compensazione dell'esposizione debitoria derivante dalla sofferenza.
- In data 02.11.2017 la società y inviava per il tramite della propria banca richiamo del bonifico, che veniva, però, respinto dalla resistente poichè era già stata effettuata la compensazione.

L'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha per oggetto la richiesta di restituzione dell'importo oggetto di un bonifico disposto da una cliente della società ricorrente in favore di quest'ultima, su un conto di destinazione estinto, a lei precedentemente intestato.

L'intermediario resistente ha trattenuto l'importo ricevuto, eccependo il diritto alla compensazione legale, in ragione di un credito nei confronti della società ricorrente.

Il ricorso impone di esaminare due questioni principali:

- l'individuazione della condotta richiesta al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, a fronte di un ordine di pagamento impartito a favore di un beneficiario il cui conto risulti estinto;
- l'accertamento della fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'intermediario resistente.

Prima ancora, il Collegio deve valutare le due eccezioni pregiudiziali formulate dalla resistente:



- carenza di legittimazione attiva: la contestazione circa la revoca dell'ordine di bonifico, ai sensi del D.Lgs. 11/2010 deve essere effettuata dal soggetto che ha impartito l'ordine e non dal beneficiario.
- carenza di legittimazione passiva: ad agosto 2018, successivamente la presentazione del ricorso, l'intermediario ha ceduto il credito a sofferenza ad un'altra società.

Entrambe le eccezioni non possono essere accolte. Da un lato il ricorso non ha per oggetto la revoca di un bonifico, bensì si contesta l'utilizzo da parte dell'intermediario dei fondi bonificati per compensare un proprio credito; la ricorrente ha quindi un interesse concreto nella transazione, essendo il beneficiario del bonifico. Dall'altro, la cessione del credito a sofferenza non rileva nella presente controversia poiché si contesta l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca ante cessione come Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e la legittimità della compensazione operata.

Nel merito, si fa presente che l'operazione di bonifico è stata effettuata il 24/10/2017; a detta data era vigente il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva della PSDI (Direttiva 2007/64/CE).

Ai fini della decisione della presente controversia occorre esaminare, in via preliminare, la condotta che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve tenere nei confronti del pagatore, a fronte di un ordine di pagamento a favore di un beneficiario il cui conto corrente risulta essere estinto e, in particolare, se questa, nel caso di specie sia stata conforme alle disposizioni di legge in materia.

Secondo l'orientamento sia della giurisprudenza di legittimità sia dei Collegi ABF (Collegio di Milano dec. n. 11043/16; Collegio di Milano dec. n. 1690/16), la disposizione di un bonifico costituisce un conferimento di incarico da parte del cliente nei confronti della banca. Il suddetto incarico rientra nel più ampio quadro dei servizi offerti da quest'ultima con il contratto di conto corrente.

Nell'eseguire l'incarico assegnatole, la banca, pertanto, deve agire seguendo le regole di cui all'art. 1856 c.c., in tema di mandato, e utilizzare il grado di diligenza previsto all'art. 1176, comma 2, c.c. Ciò significa che la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza professionale dell'accorto banchiere, non solo per ciò che riguarda l'esecuzione dei contratti bancari in senso stretto, ma anche relativamente ad ogni tipo di atto od operazione esplicita nell'ambito dei servizi offerti.

Invero, secondo la disciplina generale del mandato, la banca del beneficiario – ove considerata sostituta della mandataria - sarebbe tenuta ad eseguire l'incarico attribuito e le istruzioni impartite dalla mandante secondo la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'art. 1710, comma 2, c.c. il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (nel caso di specie, l'avvenuta estinzione del conto).

Pertanto, in questa prospettiva, il Collegio ritiene che l'intermediario resistente avrebbe dovuto tempestivamente informare il mandante dell'estinzione del conto corrente del beneficiario del pagamento e richiedere istruzioni, mettendo la somma bonificata a disposizione.

Nel caso di specie, l'intermediario resistente, non avrebbe dovuto mandare a buon fine il pagamento a seguito della chiusura, avvenuta mesi prima, del conto corrente del beneficiario, e avrebbe dovuto mettere a disposizione del mandante del bonifico, debitore



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del ricorrente, l'intera somma oggetto del bonifico, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 11/2010; al contrario, invece ha trattenuto parte dell'importo a tacitazione di una propria pretesa vantata nei confronti del beneficiario. Di fatto il PSP non sembra aver eseguito l'incarico nei termini indicati dal mandante e secondo la diligenza .

Inoltre, parte resistente non prova l'esistenza dei presupposti di legge per la compensazione legale previsti dall'art. 1243 cc (certezza, liquidità e esigibilità dei crediti).

Ne consegue che l'intermediario è tenuto alla restituzione della somma bonificata a favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.946,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA